REGOLAMENTO (CEE) N. 364/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che stabilisce per i nuovi Stati membri misure speciali per quanto riguarda lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1) firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto (2) ad esso allegato, in appresso denominato « atto »,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato per ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del sopraddetto regolamento nonchè per gli sciroppi contenenti saccarosio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica ;

considerando che l'industria chimica di taluni dei nuovi Stati membri ha utilizzato sinora quantità abbastanza significative di zucchero per la fabbricazione di vari prodotti chimici che non figurano negli elenchi dei prodotti di cui agli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2723/71 (5) ; che in detti Stati membri la fabbricazione di tali prodotti beneficia di un regime nazionale particolare ; che una brusca interruzione di tale regime al momento del passaggio a quello risultante dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero provocherebbe gravi difficoltà per tale industria ; che pertanto si rende necessario prendere a titolo transitorio talune misure che permettano di far beneficiare tale industria, per i prodotti in questione, del regime comunitario purchè la loro fabbricazione nei nuovi Stati membri in causa abbia formato oggetto sino al 31 gennaio 1973 di un regime nazionale particolare ;

considerando che le restituzioni alla produzione applicabili nelle regioni della Comunità diverse da quelle dell'Italia e dei dipartimenti francesi d'oltremare sono state stabilite conformemente alle norme di calcolo previste dal regolamento (CEE) n. 765/68, sulla base dei prezzi comuni dello zucchero bianco ; che pertanto per i nuovi Stati membri e nei limiti in cui per quest'ultimi sono stati fissati prezzi inferiori a quelli comuni, si deve diminuire le restituzioni alla produzione soprammenzionate dell'importo compentivo in causa fissato ai sensi dell'articolo 55 dell'atto per il nuovo Stato membro di cui trattasi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito fino al 30 giugno 1973 accordano ugualmente le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 765/68 per i prodotti di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti chimici che figurano nell'allegato.

2. Le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 765/68 per i prodotti di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti chimici che figurano nell'allegato sono accordate soltanto se la fabbricazione di quest'ultimi nei nuovi Stati membri in questione ha formato oggetto sino al 31 gennaio 1973 di un regime nazionale particolare.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 2.

Articolo 2

Le restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica fissate per le regioni della Comunità, diverse da quelle dell'Italia e dei dipartimenti francesi d'oltremare conformemente al regolamento (CEE) n. 765/68 sono diminuite per quanto riguarda la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, dell'importo compensativo, fissato se del caso ai sensi dell'articolo 55 dell'atto per gli scambi dello Stato membro in causa con la Comunità nella sua composizione originaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Elenco dei prodotti che beneficiano del regime previsto per i prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 765/68

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 29.14 A XI	eptonato di sodio
ex 29.22 D I	tetrametil-para-aminotrifenilcarbinolo
ex 29.38 B II	vitamina B_{12}
29.40	enzimi
ex 29.44 C	ossitetraciclina-cefalosporina-griseofulvina
ex 38.12 A	appretti preparati, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile
ex 39.06 B	destrani